

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Serioli	
	n. 54.757 di repertorio e n. 23.789 di raccolta	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	<i>Statuto della fondazione</i>	
	"Fondazione Don Giovanni Ferraglio Malonno Ente del Terzo Settore"	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	Art. 1 Denominazione e sede legale	
	1. È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS) denominata	
	"Fondazione Don Giovanni Ferraglio Malonno Ente del Terzo Settore",	
	in breve "Fondazione Don Giovanni Ferraglio Malonno ETS",	
	ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.	
	La Fondazione ha sede in Malonno, provincia di Brescia. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.	
	Essa adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod..	
	Art. 2 Scopi Istituzionali	
	1. Vision e Mission della Fondazione	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e pone a fondamento della propria attività i seguenti valori e principi:	
	Il personale della struttura lavora con un obbiettivo principe (vision): porre al centro	

dell'intero sistema di lavoro l'Ospite e la sua famiglia.

Le finalità principali della Fondazione possono essere così riassunte (mission):

- Rispetto dei diritti dei fruitori dei servizi e orientamento alla soddisfazione di questi.
- Garanzia di un'elevata qualità assistenziale da offrire agli Ospiti.
- Approccio globale alla persona fragile con interventi mirati.
- Diversificazione degli interventi in relazione ai bisogni espressi ed emergenti.
- Formazione continua del personale per sostenere la loro motivazione e la rivalutazione della loro preparazione professionale.
- Sviluppo di sistemi di valutazione e controllo della qualità dei servizi erogati.
- Efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane, patrimoniali ed economiche
- Garantire l'assistenza spirituale e la celebrazione settimanale della S. Messa.

2. Scopi e attività

- La Fondazione persegue lo scopo istituzionale di erogare e svolgere, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, e nelle modalità previste dalla normativa vigente, le attività considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) promozione o partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione;

g) la partecipazione ad attività di progettazione e gestione della rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della regione Lombardia.

Per il perseguimento dei fini istituzionali la Fondazione può stabilire forme di accordo, collaborazione e integrazione con soggetti pubblici e privati.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate nel presente articolo.

3. Organizzazione

— Le seguenti materie sono disciplinate da appositi regolamenti, procedure e/o protocolli, soggetti ad approvazione del Consiglio di Amministrazione:

- l'ammissione e le modalità di fruizione dei servizi della Fondazione;
- il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- definizione delle rette di ricovero;
- ogni altra materia che il consiglio di amministrazione ritenga di regolamentare.

— Il modello organizzativo interno è basato sulla progettazione, attuazione e verifica di interventi integrati, di tipo socio - assistenziale e sanitario, a cura di un equipe multidisciplinare, volti al recupero e/o al mantenimento della maggior quota possibile di salute e di benessere dell'anziano, in un ambiente residenziale protetto, nonché al supporto dei caregivers.

Art. 3 Il patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'ente per il conseguimento dei fini istituzionali, ammonta ad Euro 3.052.810,50, dei quali Euro 532.889,16 per disponibilità liquide sui c/c della Fondazione, come risulta dalla situazione patrimoniale alla data del 30 settembre 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2025.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22 c.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scio-

glimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a) Oblazioni, legati, acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione

b) Sopravvenienze attive

c) Contributi a destinazione vincolata

d) È obbligatorio provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio che deve essere finalizzato al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione, fatta salva la possibilità di sua trasformazione o reinvestimento per la realizzazione della attività a cui la Fondazione è preposta o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4 Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) Rendite patrimoniali

b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private

c) Proventi, lasciti e donazioni

d) Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni

e) Contributi regionali o provenienti da altri enti finalizzati all'assistenza socio-sanitaria

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

3. La Fondazione promuove la cultura del volontariato in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 Organi

1. Sono organi della Fondazione:

A) Il Presidente

B) Il Consiglio di Amministrazione

C) l'Organo di controllo

D) 'Organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza (metà più uno dei componenti il consiglio di amministrazione) e dura in carica 4 (quattro) anni.

2. Il vicepresidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione con le stesse modalità del Presidente

3. Il Presidente può essere revocato a maggioranza dal consiglio di amministrazione

Art. 7 Compiti del Presidente

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio

2. Spetta al Presidente:

a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione

b) Convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione

c) Curare l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione

d) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione

e) Assumere nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio di amministrazione medesimo entro il termine di 30 giorni dalla data della loro adozione o comunque nella prima seduta utile di CDA se antecedente.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue attribuzioni

sono esercitate dal vicepresidente e in mancanza di questi, il Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, il Consigliere più anziano d'età.

Art. 8 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, ed è così composto:

a) Numero 4 (quattro) membri di nomina del Sindaco del comune di Malonno

b) Numero 1 (uno) membro di diritto in memoria del fondatore Don Giovanni Ferraglio, rappresentato dal parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita di Malonno o suo delegato.

2. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza. Tale nomina non rappresenta mandato fiduciario con rappresentanza perciò è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune stesso.

4. Il consiglio di amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente

5. La prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione è presieduta dal consigliere più anziano di età.

6. Le funzioni dei componenti degli Organi sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato, che comunque non possono mai rappresentare un compenso individuale che non sia proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione coloro che:

- a) Si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) Siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione o professionale remunerato;
- c) Ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo o Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) Siano membri di altri organi Costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'unione Europea o della Magistratura ordinaria e speciale;
- e) Ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Provinciale ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali Comunali o amministratori di altri Enti Locali.

Art. 9 Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione restano comunque in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. A garanzia del buon funzionamento della Fondazione, il Presidente informa con lettera raccomandata, o con altro mezzo telematico a cui è riconosciuto valore legale, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, i soggetti titolari della competenza alla nomina del Consiglio di amministrazione affinché provveda alle relative nomine.

3. La nomina del nuovo Consiglio di amministrazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di detto mandato.

Art. 10 Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate o per sopravvenute condizioni di incompatibilità ai sensi delle normative vigenti.

2. La decadenza o la cessazione è pronunciata dal consiglio di amministrazione.

3. In caso di decadenza di uno dei consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al

soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione nel termine di cui all'art. 9 n. 3; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.

5. Le dimissioni, la decadenza o la cessazione della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Art. 11 Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e precisamente:

a) Entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge;

b) In via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri

2. Le sedute sono indette con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare predisposto per conto del Presidente, da inviarsi agli interessati almeno tre giorni prima per le sedute ordinarie e almeno 48 ore prima per le sedute straordinarie

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Ai fini della determinazione della validità delle sedute, non sono computati nel nu-

mero dei componenti del consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

Art 12 Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente

2. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone

3. Il segretario del consiglio di amministrazione provvede alla stesura ed alla conservazione del verbale e delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione: in caso di assenza o impedimento, tali operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti.

4. Le deliberazioni ed il verbale della seduta sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 13 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Al solo scopo esemplificativo e non limitativo, il consiglio:

a) Approva il bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge e redige una relazione morale e finanziaria e cura la tenuta dei libri obbligatori per legge;

b) Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;

c) Predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione tramite gli organismi deputati;

d) Monitora l'andamento economico e finanziario attraverso un sistema di controllo

di gestione

e) Delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

f) Forma e approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

g) Nomina il Direttore, il referente amministrativo ed il segretario del consiglio d'amministrazione che devono essere persona esterna ai componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendone compiti ed attribuzioni;

h) Delibera in ordine all'assunzione del personale ed all'assegnazione di qualifiche del personale stesso;

i) Delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;

j) Decide sulla nomina del/dei liquidatori, scegliendoli anche tra i membri del consiglio di amministrazione uscente, in caso di scioglimento dell'ente e a quali soggetti pubblici o privati aventi finalità analoghe devolvere il patrimonio residuo al termine del processo di liquidazione;

k) Delibera in merito al rimborso spese dei membri del CDA in missione per fini istituzionali;

l) Delibera l'assegnazione di incarichi professionali;

m) Delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero nonché reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;

n) Delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 117/2017;

o) Cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;

p) Delibera la quantificazione delle rette.

Art. 14 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione e approvazione del bilancio di Esercizio e del bilancio Sociale da redigersi secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017 entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio di Esercizio ed il Bilancio Sociale verranno pubblicati sul sito internet della Fondazione nella sezione trasparenza ai sensi e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia di trasparenza.

3. Il servizio cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal consiglio di amministrazione

4. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali

Art. 15 Organo di Controllo

Il Sindaco del Comune di Malonno nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16. Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Sindaco del Comune di Malonno nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Durata, Trasformazione, Fusione, Scissione e Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 Clausola generale sul periodo transitorio

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice stesso.

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal primo gennaio dell'esercizio in cui avviene l'iscrizione della Fondazione del registro Unico del terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonché alle relative disposizioni di attuazione.



Firmato da
Gianfausto Calufetti
CLFGFS56E13G247E



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X